



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO "SCHWEITZER"

Via Stati Uniti - 86039 Termoli (CB)

telefono: 0875 71 28 20 - fax: 0875 71 28 39

email: cbic856007@istruzione.it - Pec: cbic856007@pec.istruzione.it

Codice meccanografico: CBIC856007 - Codice Fiscale: 91055140700 - Codice Univoco: UF3Q50

sito web: www.comprensivoschweitzer.edu.it



REGOLAMENTO SU USCITE BREVI E DIDATTICHE, VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Delibera n. 11 del Consiglio di Istituto del 16/12/2022

PREMESSA

La scuola riconosce alle uscite brevi e didattiche, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, una precisa valenza formativa in quanto si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità di alunni e studenti. Sono un momento metodologico alternativo alle tradizionali attività didattiche, con attività "fuori aula" che possono essere parte integrante delle discipline curriculari o parte aggiuntiva delle stesse o del curriculum.

Tali iniziative sono dunque riconosciute come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti: devono essere accuratamente preparate dai docenti e inserite in un contesto educativo e didattico ben definito. Il progetto deve indicare le finalità e le opportunità formative che la visita offre. Il Consiglio di Istituto autorizza le visite e i viaggi proposti e approvati dai Consigli di Interclasse/classe, nel rispetto delle indicazioni generali del P.T.O.F.

PARTE PRIMA: TIPOLOGIA

ART. 1 – USCITE A PIEDI

Si intende per

Uscite brevi sul territorio (a piedi): iniziative che comportano spostamenti organizzati a piedi delle scolaresche nelle immediate vicinanze del plesso scolastico. Le uscite brevi fuori dall'ambito della scuola, sono generalmente programmate per tutto l'a.s. e consistono in spostamenti verso luoghi "sicuri" per l'espletamento della programmata attività didattica: biblioteca, altra scuola per utilizzo palestra o mensa, incontri continuità, ecc. Possono essere effettuate solo se le condizioni meteorologiche e climatiche lo permettono e sono consentite previa autorizzazione dei genitori (mediante apposita modulistica).



Uscite didattiche senza l'utilizzo di mezzi di trasporto (a piedi): uscite dalla scuola, a fini didattici, culturali, esplorativi, sportivi e ricreativi, limitate al territorio comunale o a quello dei comuni territorialmente contigui, da effettuarsi in orario scolastico; sono consentite, solo se le condizioni meteorologiche e climatiche lo permettono, previa autorizzazione dei genitori (mediante apposita modulistica) e preventiva comunicazione ai genitori, tramite registro elettronico, e al Dirigente Scolastico mediante apposito modello, purché la meta sia raggiungibile senza l'utilizzo di mezzi di trasporto.

ART. 2 – VISITE DIDATTICHE

Si intende per

Visite in orario scolastico con l'utilizzo di mezzi di trasporto comunali (scuolabus): uscite dalla scuola, a fini didattici, culturali, esplorativi, sportivi e ricreativi, in orario scolastico al di fuori del territorio comunale con mezzo di trasporto; vanno programmate di norma con largo anticipo.

Visite di una giornata con l'utilizzo di mezzi di trasporto: uscite dalla scuola, a fini didattici, culturali, esplorativi, sportivi e ricreativi, in orario scolastico ed extrascolastico al di fuori del territorio comunale con mezzo di trasporto; vanno programmate di norma con largo anticipo. Le relative spese sono a carico delle famiglie di tutti gli alunni, che dovranno effettuare il pagamento tramite Pago PA tassativamente entro i termini definiti nell'informativa.

Le visite vengono proposte dai docenti e approvate dai Consigli di classe/interclasse nella componente allargata ai genitori.

ART. 3 – VIAGGI D'ISTRUZIONE

Si intende per

Viaggi di istruzione: uscite a fini didattici che comportino uno o più pernottamenti fuori sede, finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti di territori e di paesi o alla partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi.

I viaggi di istruzione potranno avvenire su tutto il territorio nazionale, prevedendo itinerari non faticosi e pause adeguate ad evitare una permanenza eccessivamente lunga degli alunni nei mezzi di trasporto.

I viaggi di istruzione vengono proposti dai docenti e approvati dai Consigli di classe/interclasse nella componente allargata ai genitori.

Le relative spese sono a carico delle famiglie di tutti gli alunni, che dovranno effettuare il pagamento tramite Pago PA tassativamente entro i termini definiti nell'informativa.

PARTE SECONDA: CRITERI ORGANIZZATIVI

ART. 4 - DURATA

SCUOLA PRIMARIA

- Per tutte le classi è consentita la partecipazione a visite didattiche che si svolgono nell'arco della stessa giornata;
- Per le classi quinte è inoltre consentita la partecipazione a viaggi d'istruzione, verso località particolarmente significative dal punto di vista storico, geografico o artistico, aventi durata **di un giorno**.

SCUOLA SECONDARIA

- Per tutte le classi è consentita la partecipazione a visite didattiche che si svolgono nell'arco della stessa giornata;
- Per le classi terze è inoltre consentita la partecipazione a viaggi d'istruzione, verso località particolarmente significative dal punto di vista storico, geografico o artistico, aventi durata **fino a quattro giorni con al massimo tre pernottamenti**.

ART. 5 - QUORUM DI PARTECIPANTI

La programmazione delle uscite deve essere effettuata in modo da garantire la massima partecipazione degli alunni. Il Collegio docenti ha deliberato che *“Visite didattiche e viaggi d'istruzione non possono essere effettuati se non è assicurata la partecipazione di **almeno l'80%** degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi.*

Al divieto fanno eccezione le uscite la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche.”

I consigli di classe/interclasse possono decidere, in via eccezionale, di non fare partecipare ad un'uscita, una visita o un viaggio un alunno in caso di:

- una sospensione molto grave o più sospensioni nell'anno scolastico in corso;
- comportamenti in precedenti visite o viaggi sanzionati disciplinarmente, anche nel precedente anno scolastico.

Gli alunni che non partecipano a visite e viaggi non sono esonerati dalla frequenza scolastica.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ E ORGANIZZAZIONE

Durante le uscite la responsabilità della vigilanza sugli alunni è sempre dei docenti accompagnatori, anche quando altre persone o genitori degli alunni collaborino all'iniziativa. E' fatto divieto assoluto di utilizzo di mezzi privati, dei docenti o dei genitori, per il trasporto degli alunni.

E' opportuno che i docenti accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle stesse classi degli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità; per ogni visita o viaggio d'istruzione, uno dei docenti accompagnatori funge da responsabile. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, va designato in via prioritaria un accompagnatore qualificato.

La partecipazione dei genitori degli alunni portatori di handicap potrà essere consentita, previa presentazione della documentazione di rito, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'Istituto e non pregiudichi il regolare svolgimento delle attività programmate per gli alunni.

Per tutti gli altri casi (diabetici, epilettici, alunni in psicoterapia ecc...) sarà valutata di volta in volta dai docenti. E' consentita la partecipazione del personale A.T.A. in aggiunta e a supporto dei docenti; non è invece consentita la partecipazione dei familiari dei docenti.

Deve essere evitata quanto più possibile l'organizzazione dei viaggi in periodo di alta stagione turistica e nei giorni prefestivi. E' fatto divieto di viaggiare in orario notturno: tutte le mete devono essere raggiunte entro le ore 22.00.

Non è possibile organizzare uscite didattiche durante l'ultimo mese di lezione, ad eccezione di quelle inerenti le attività sportive o collegate con l'educazione ambientale, come da C.M. del 14 ottobre 1992 n°291 al punto 7.

Inoltre non potranno effettuarsi nei periodi in cui è previsto la sospensione dell'attività didattica secondo calendario scolastico e, salvo casi eccezionali, durante le attività istituzionali quali scrutini, elezioni scolastiche, riunioni organi collegiali.

E' obbligatorio acquisire l'autorizzazione scritta da chi esercita la patria potestà familiare.

Tutti i partecipanti devono portare con sé un documento d'identificazione. Per i viaggi all'interno del territorio nazionale il suddetto documento sarà sufficiente. Per il viaggio all'estero gli alunni devono essere muniti della prescritta autorizzazione all'espatrio da parte dei genitori e (con l'eccezione dei viaggi che abbiano per meta paesi membri della Comunità Europea) di un documento valido per l'espatrio stesso.

Tutti i partecipanti a viaggi o visite di istruzione devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e da adeguata copertura per la Responsabilità Civile.

ART. 7 - NUMERO DI ACCOMPAGNATORI USCITE A PIEDI

Per quanto riguarda le uscite brevi a piedi sul territorio, è prevista la presenza del docente in orario accompagnatore del gruppo classe, salvo casi particolari ed eccezionali (nel caso in cui ci sia anche un alunno con comportamenti a rischio o difficilmente contenibile o si trovi in situazione di particolare disagio o handicap, temporaneo o permanente).

Per quanto riguarda le uscite didattiche a piedi sul territorio, è prevista la presenza di 1 docente accompagnatore per gruppo classe, salvo casi particolari ed eccezionali (nel caso in cui ci sia anche un alunno con comportamenti a rischio o difficilmente contenibile o si trovi in situazione di particolare disagio o handicap, temporaneo o permanente).

Se presente un alunno con comportamenti a rischio o difficilmente contenibile o si trovi in situazione di particolare disagio o handicap, insieme al docente di classe deve essere garantita la presenza dell'assistente educatore o del docente di sostegno o di un genitore solo per la sorveglianza e la cura di tale alunno.

Se ci fosse la disponibilità e se ne ravvisasse la necessità si può prevedere come accompagnatore un collaboratore scolastico per coadiuvare il docente negli spostamenti.

L'eventuale presenza di altri adulti come accompagnatori non ricade sotto il potere deliberante del C.I. o di altri OO.CC. e potrà essere valutata di volta in volta, se ne ravvedesse la necessità (per es. in caso di alunni diversamente abili o con particolari disagi).

Si ribadisce che l'assunzione di responsabilità, di cui all'articolo 2048 del Codice Civile (*Culpa in vigilando*) integrato dall'art. 61 della Legge 312/1980, è pienamente assunta dal docente accompagnatore su tutti gli studenti partecipanti all'uscita.

L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11/07/80 n° 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave, come recita la C.M. 291/92: *"La vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi"*.

I docenti accompagnatori, alla conclusione dell'iniziativa, sono tenuti ad informare il Dirigente scolastico degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita perché possano essere disposti eventuali opportuni interventi e a compilare apposita modulistica di riferimento.

Le guide non possono in alcun modo sostituire i docenti nella loro competenza di vigilanza, di progettazione e azione educativa e didattica.

ART. 8 - NUMERO DI ACCOMPAGNATORI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Nelle visite didattiche e nei viaggi di istruzione i docenti accompagnatori vengono individuati tra docenti appartenenti al Consiglio di classe che ha deliberato l'attività: è prevista la presenza di 1 docente ogni 15 alunni. Nel caso in cui l'organizzazione della visita o del viaggio di istruzione coinvolga più classi (stessa meta, stesso albergo, etc.), il numero degli accompagnatori sarà calcolato sulla somma degli alunni delle classi coinvolte. Nel caso in cui il numero degli accompagnatori indicati ecceda quello calcolato sulla somma degli studenti, fermo restando che per ogni classe ci sarà un accompagnatore appartenente al medesimo consiglio di classe, sarà data precedenza agli accompagnatori appartenenti alle classi più numerose. Si ricorrerà al sorteggio nei casi di parità. Per ogni visita o viaggio d'istruzione, uno dei docenti accompagnatori funge da responsabile.

Se alla visita o al viaggio di istruzione partecipano alunni diversamente abili, il Consiglio di classe, valutata la specifica situazione di disabilità, dovrà provvedere, **motivando opportunamente nel verbale del consiglio di classe di delibera dell'attività:**

- alla designazione di un docente accompagnatore per ogni alunno diversamente abile, oppure
- alla designazione di un docente accompagnatore ogni due alunni diversamente abili, oppure
- alla designazione di un docente accompagnatore ogni tre alunni diversamente abili,

in aggiunta al numero di docenti già designati.

Tale accompagnatore verrà scelto fra il docente di sostegno degli alunni interessati o altro docente del Consiglio di classe o altro docente dell'Istituto.

CASI PARTICOLARI:

- Nel caso in cui l'alunno presenti comportamenti a rischio e difficilmente contenibili o si trovi in situazione di grave disabilità, è richiesta la presenza di un assistente educatore o di un genitore solo per la sorveglianza e la cura di tale alunno.
- Nel caso in cui il numero degli alunni di una classe sia marginalmente superiore a 15 (max 21) e comprenda un alunno con disabilità lieve, il Consiglio di classe potrà valutare di ridurre il rapporto docente/alunni a 1 a 11 e non prevedere un docente accompagnatore specifico per l'alunno disabile.

Si ribadisce che l'assunzione di responsabilità, di cui all'articolo 2048 del Codice Civile (*Culpa in vigilando*) integrato dall'art. 61 della Legge 312/1980, è pienamente assunta dal docente accompagnatore su tutti gli studenti partecipanti alla visita didattica o al viaggio d'istruzione.

L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11/07/80 n° 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave, come recita la C.M. 291/92: *“La vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela*



dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi".

I docenti accompagnatori, alla conclusione dell'iniziativa, sono tenuti ad informare il Dirigente scolastico degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita perché possano essere disposti eventuali opportuni interventi e a compilare apposita modulistica di riferimento.

Le guide non possono in alcun modo sostituire i docenti nella loro competenza di vigilanza, di progettazione e azione educativa e didattica.